



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI.
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori

Il Titolo I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, ha sostituito il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario per recepire la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori e ha affidato alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare i dettagli tecnici della materia. Con l'accluso provvedimento vengono quindi emanate nuove disposizioni in materia di credito ai consumatori.

Le [accluse disposizioni](#) integrano il provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti". In particolare, la sezione VII del provvedimento (specificamente dedicata al credito ai consumatori), viene modificata per recepire le previsioni della direttiva e fornire, ove opportuno, chiarimenti interpretativi e indicazioni volte a coordinare l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con la normativa generale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi, contenuta nelle altre sezioni del provvedimento.

Viene, inoltre, modificato il paragrafo 8 della sezione II, in connessione con le nuove disposizioni in materia di calcolo del TAEG, e viene integrata la sezione XI, per prevedere presidi di carattere organizzativo con riguardo all'offerta di servizi accessori insieme a un contratto di finanziamento, che si applicano anche ai contratti di credito ai consumatori.

Per comodità di consultazione del provvedimento del 2009, già sostituito nel febbraio 2010 in seguito al recepimento della direttiva sui servizi di pagamento, si provvede a una sua complessiva ripubblicazione. L'[accluso provvedimento](#) sostituisce quindi in modo integrale le omonime disposizioni del 29 luglio 2009. Le modifiche apportate sono limitate a quelle connesse con le nuove previsioni in materia di credito ai consumatori; le altre modifiche, necessarie per tener conto delle ulteriori innovazioni introdotte in materia di tutela della clientela dal decreto legislativo n. 141/2010, verranno effettuate successivamente.

Gli allegati alle disposizioni del 29 luglio 2009 – come successivamente integrati – restano invariati, ad eccezione dei seguenti interventi:

- introduzione dei nuovi allegati recanti i modelli di "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*" per la generalità dei contratti di credito (allegato 4C) e per specifiche tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento (allegato 4D);
- sostituzione degli allegati 2, 4A e 5B, recanti, rispettivamente, i prototipi di documento con i principali diritti del cliente, il prototipo di foglio informativo del conto corrente

offerto ai consumatori e le istruzioni per il calcolo dell'ISC degli affidamenti in conto corrente (che viene ri-denominato TAEG);

- introduzione dell'allegato 5C, che riporta le istruzioni per il calcolo del TAEG.

Restano altresì fermi i provvedimenti emanati in tema di Conto corrente semplice, Guide pratiche, Profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti.

La nuova disciplina del TAEG, che attua quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE, si estende, in virtù di quanto stabilito dalla sezione II, paragrafo 8, del provvedimento del 29 luglio 2009, a tutti i finanziamenti per i quali è richiesta la pubblicità di un indicatore sintetico di costo. Si rammenta che il TAEG ha una funzione diversa dal tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dalla legge n. 108/1996 in materia di usura ai fini della determinazione dei tassi soglia, con la conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti.

Tenuto conto della natura di armonizzazione massima della direttiva 2008/48/CE, dell'avvenuta scadenza del termine di recepimento (11 giugno 2010) e dei termini stabiliti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la Banca d'Italia – in conformità di quanto previsto dall'art. 8 del proprio regolamento del 24 marzo 2010 concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale – non ha effettuato un'analisi formalizzata di impatto della regolamentazione e si è avvalsa di modalità di consultazione diverse da quelle ordinariamente previste. Una bozza delle disposizioni è stata trasmessa alle principali associazioni di categoria degli intermediari e a quelle aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, e discussa nel corso di incontri; le osservazioni formulate sono state prese in considerazione nell'elaborazione del provvedimento definitivo.

L'[accluso provvedimento](#) sarà pubblicato, come di consueto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it.

I finanziatori e gli intermediari del credito sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni.

Roma, 9 febbraio 2011

IL GOVERNATORE

Mario Draghi